



Condizioni di ammissibilità al regime di esenzione dell'obbligo di notifica di cui al Reg. (UE) n. 1388/2014 del contributo straordinario disposto dalla Regione del Veneto (art. 8 della L.R. 23/02/20106, n.7) a favore dei Consorzi Gestione Vongole (Co.Ge.Vo.) di Venezia e di Chioggia ai fini della mitigazione degli impatti negativi arrecati ai Consorzi medesimi a causa degli interventi di ripascimento degli arenili e dei litorali danneggiati da eventi meteomarinari particolarmente avversi, quali mareggiate di forte intensità, responsabili di gravi fenomeni di erosione della linea di costa.

Il presente documento è stato predisposto dalla competente Struttura Tecnica della Regione Veneto "Sezione Caccia e Pesca" al fine di fornire, in modo esaustivo, ai competenti Uffici della Commissione Europea, le informazioni previste dal Reg. (UE) 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, l'art. 4 "Condizioni per l'esenzione" del richiamato Regolamento (UE) 1388/2014, prevede che alcuni aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc, siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2 e 3 del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato medesimo purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III dello medesimo Reg. (UE) 1388/2014.

Ciò premesso, di seguito vengono riportate le informazioni e le motivazioni, predisposte dalla competente Sezione Caccia e Pesca, che fanno riferimento all'aiuto disposto dall'art. 8 della L.R. 23/02/20106, n.7 (Legge di stabilità regionale 2016) la cui erogazione delle risorse stanziate è condizionata, alla pubblicazione del presente aiuto sul sito internet della Commissione Europea;

Il richiamato art. 8, avente per oggetto "Azioni di sostegno al settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa dalla costa" autorizza la Giunta Regionale ad erogare un contributo straordinario (per complessivi Euro 850.000,00=) a favore dei Consorzi di Gestione Vongole (Co.Ge.Vo.) di Venezia e di Chioggia fortemente impattati dalla sottrazione di materiale sabbioso dai fondali delle aree marine prospicienti la fascia costiera veneta per interventi di ripascimento degli arenili e di difesa della costa danneggiata da eventi meteomarinari particolarmente avversi, quali mareggiate di forte intensità, responsabili di gravi fenomeni di erosione della linea di costa.

Disposizioni comuni di cui al Reg. (UE) 1388/2014.

➤ Articolo 1 "Campo di applicazione":

- comma 1: l'aiuto viene concesso a favore del Consorzio di Gestione Vongole (Co.Ge.Vo.) di Venezia e a favore del Co.Ge.Vo di Chioggia. Entrambi i Consorzi rientrano nell'ambito delle PMI.

In particolare, il Co.Ge.Vo. di Venezia (partita IVA 02854320278) con sede in Caorle (VE) Via Traghete, n. 68 / C1:

- associa n. 86 imprese ittiche;
- ha un fatturato (dato bilancio 2015) pari ad Euro 387.266,00=;
- fatturato relativo alle imprese ittiche associate pari ad Euro 6.050.000,00=.

In particolare, il Co.Ge.Vo. di Chioggia (partita IVA 02854340276) con sede in Chioggia Via Marco Polo 176:

- associa n. 77 imprese ittiche;
- ha un fatturato (dato bilancio 2015) pari ad Euro 419.423,00=;
- fatturato relativo alle imprese ittiche associate pari ad Euro 6.690.000,00=.



Trattasi in entrambi i casi di Piccola impresa, così come stabilito nell'allegato I del Reg. (UE) 1388/2014.

- comma 3: rispetto di tutti i vincoli disposti da questo comma.

In particolare, si ritiene opportuno evidenziare quanto fissato dalle lettere d), e) nonché dalla lettera h) dello stesso comma.

- lettera d) : si attesta che il presente aiuto non è destinato ad imprese in difficoltà;

- lettera e) : si attesta che il presente aiuto è destinato a soggetti beneficiari non destinatari di alcun ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara il presente aiuto illegale e/o incompatibile con il mercato interno;

- lettera h) : l'aiuto rispetta, i vincoli disposti dall'art. 10, paragrafi da 1 a 3 del Reg. (UE) n. 508/2014. A tal proposito, sarà cura della competente Struttura Tecnica Regionale "Sezione Caccia e Pesca" della Regione Veneto accertare e garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dal Consorzio di Gestione Vongole (Co.Ge.Vo.) di Venezia e dal Co.Ge.Vo di Chioggia nonché sulla base delle informazioni disponibili presso la Direzione Generale della Pesca del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), sia prima dell'erogazione dell'aiuto, sia nel corso del periodo di attuazione del progetto, sia nel periodo dei cinque anni successivi all'erogazione del contributo straordinario da parte della Regione Veneto.

➤ **Articolo 2 "Soglia di notifica":**

Il presente aiuto fa riferimento ad una spesa ammissibile complessiva inferiore alla soglia di 1 milione di Euro. L'aiuto (contributo regionale straordinario di complessivi Euro 850.000,00=) verrà suddiviso tra il Co.Ge.Vo. di Venezia e il Co.Ge.Vo di Chioggia sulla base dei costi sostenuti ed ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8 della L.R. 23/02/20106, n.7.

➤ **Articolo 4 "Condizioni per l'esenzione":**

Il presente aiuto soddisfa le condizioni richieste dal presente articolo.

Si dà atto che la richiamata "Sezione Caccia e Pesca" della Regione Veneto provvederà alla verifica del rispetto, da parte del Co.Ge.Vo. di Venezia e del Co.Ge.Vo. di Chioggia, delle norme della politica comune della pesca e all'accertamento delle somme che dovessero essere restituite da parte degli stessi soggetti beneficiari nel caso del non rispetto di tali norme.

➤ **Articolo 5 "Trasparenza degli aiuti":**

L'aiuto è erogato sotto forma di sovvenzione (contributo pari al 100% della spesa ammissibile) relativa ai costi sostenuti dal Co.Ge.Vo. di Venezia e dal Co.Ge.Vo. di Chioggia per la realizzazione delle iniziative previste nel - Programma degli interventi finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati dalle azioni di ripascimento degli arenili e difesa della costa veneta sulle risorse Chamelea gallina, "Ensis minor" e "Sipunculus nudus" - di seguito "Programma" predisposto con la collaborazione e il supporto scientifico dell'Istituto di Ricerca "Agriteco s.c." (Istituto scientifico riconosciuto a livello nazionale) approvato quale **Allegato A**, facente parte integrante della presente deliberazione.

➤ **Articolo 6 "Effetto di incentivazione":**

L'aiuto viene erogato sulla base di una specifica domanda di contributo, trasmessa via PEC alla competente Sezione Caccia e Pesca della Regione Veneto (n. prot. 57121 del 15 febbraio 2016), a firma del Presidente del Co.Ge.Vo. di Venezia e del Presidente del Co.Ge.Vo. di Chioggia, contenente, in allegato, il richiamato "Programma".



Tra le informazioni riportate nella domanda di contributo, vi sono le seguenti:

- a) nome e dimensione dell'impresa
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine delle iniziative;
- c) ubicazione delle iniziative previste nel progetto;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione) pari a complessivi Euro 850.000,00=.

➤ **Articolo 7 "Intensità dell'aiuto e costi ammissibili":**

L'intensità dell'aiuto inteso come "importo lordo dell'aiuto" risulta pari al 100% delle spese ammissibili sostenute dal Co.Ge.Vo. di Venezia e dal Co.Ge.Vo di Chioggia ai fini della realizzazione delle iniziative previste nel "Programma" il cui costo complessivo risulta pari a complessivi Euro 850.000,00=. Le spese sostenute dai soggetti beneficiari, che dovranno essere rendicontate entro la data del 30/12/2016 alla competente "Sezione Caccia e Pesca" della Regione Veneto, dovranno essere giustificate da idonea documentazione prevista ai sensi di legge (fatture, copia dei pagamenti effettuati, estratti conto bancari, dichiarazioni liberatorie, ogni altra scrittura contabile ritenuta necessaria ai fini della regolarità della spesa sostenuta).

L'aiuto potrà essere erogato in una unica quota (a saldo) ovvero per stati di avanzamento per un importo non inferiore al 40 % della spesa ammissibile. In tutti i casi le spese dovranno essere sempre giustificate da idonea documentazione prevista ai sensi di legge. La data di conclusione per la realizzazione delle iniziative progettuali previste nel richiamato "Programma", viene fissata al 30/11/2016.

➤ **Articolo 8 "Cumulo":**

Il presente aiuto non può essere cumulato con altri aiuti di Stato. La competente "Sezione Caccia e Pesca" della Regione Veneto procederà all'erogazione del contributo solo dopo la verifica che per gli stessi costi ammessi a contributo non vi siano altre tipologie di sovvenzioni pubbliche.

➤ **Articolo 9 "Pubblicazione e informazione" e art. 11 "Relazioni"**

La Regione Veneto garantirà la pubblicazione di tutte le informazioni relative al presente aiuto sul proprio sito ufficiale: <http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione> in formato standardizzato e con le modalità previste nell'Allegato II e con le informazioni di cui all'Allegato III (dato atto dell'aiuto superiore ad Euro 30.000,00=) del Reg. (UE) 1388/2014.

La Sezione Caccia e Pesca provvederà alla trasmissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione Europea, della sintesi del presente aiuto in formato standardizzato ai fini della sua pubblicazione sul sito internet della Commissione medesima.

Disposizioni specifiche di cui al Reg. (UE) 1388/2014.

"Sviluppo sostenibile della pesca"

➤ **Art. 13 "Aiuti all'innovazione"**

Gli aiuti a favore dell'innovazione del settore della pesca che soddisfano le condizioni di cui al capo I sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso, purché:

- a) tali aiuti soddisfino le condizioni di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, e all'art. 26 del Reg.(UE) n. 508/2014; e
- b) il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'art. 95 del Reg.(UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'art. 95, paragrafo 5, di detto Regolamento.



7b47ade0



Nel prendere atto di quanto riportato nel succitato art. 13 del Reg.(UE) n. 1388/2014, si evidenzia che l'aiuto di cui all'art. 8 della L.R. 23/02/20106, n.7, soddisfa le condizioni riportate nello stesso articolo 13, per le seguenti motivazioni:

- rispetto delle "condizioni generali" di cui all'art. 25, paragrafi 1 e 2, del Reg.(UE) n. 508/2014, nonché rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 "Innovazione" del Reg.(UE) n. 508/2014 in quanto le iniziative progettuali proposte nel "Programma" predisposto dal Consorzio di Gestione Vongole (Co.Ge.Vo.) di Venezia e al Co.Ge.Vo di Chioggia, con la collaborazione e il supporto scientifico dell'Istituto di Ricerca "Agriteco s.c." (Istituto scientifico riconosciuto a livello nazionale) fanno riferimento a sistemi innovativi sia a livello di gestione della risorsa oggetto di pesca sia a nuovi sistemi di organizzazione a livello di commercializzazione della medesima risorsa.

In particolare vengono attivate, per le produzioni di carattere marino, iniziative assimilabili alle pratiche di acquacoltura di primo livello (Reay 1988).

Le iniziative progettuali proposte nel richiamato "Programma" prevedono interventi di gestione innovativi volti a mantenere livelli adeguati di produzione della risorsa "molluschi bivalvi" a fronte di una situazione significativamente diffusa di interventi di difesa dell'area costiera veneta per lavori di ripascimento responsabili di sottrarre, anche in modo permanente, aree marine tradizionalmente utilizzate dalle imprese ittiche venete, dedite alla gestione sostenibile dei banchi naturali di molluschi bivalvi a mare, tutte associate ai Co.Ge.Vo. di Venezia e di Chioggia.

Si da atto, in particolare, che l'aiuto risulta:

a) assimilabile alla tipologia di aiuto prevista dall'art. 26 "Innovazione" del Reg. (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP il quale dispone, in particolare, che al fine di promuovere l'innovazione del settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare processi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, anche a livello di trasformazione e della commercializzazione;

b) rispetta le disposizioni di cui all'art. 95 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed in particolare a quanto riportato nel comma 3 lettera a) dello stesso, ovvero che è attuato nell'ambito titolo V, capo I, e soddisfa tutti i seguenti criteri:

- presenta interesse collettivo in quanto tra le attività di pesca a mare nelle acque prospicenti la fascia costiera Veneta, quella della cattura dei molluschi bivalvi rappresenta, per tradizione e ricadute socio-economiche, uno dei segmenti produttivi più importanti dell'intera filiera ittica regionale.

La gestione di questa risorsa naturale, normata a livello nazionale dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), è affidata, nel territorio Veneto, al Consorzio di Gestione Vongole (Co.Ge.Vo.) di Venezia e al Co.Ge.Vo. di Chioggia che associano la totalità delle 163 navi da pesca (draghe idrauliche) dedite a questa attività (rispettivamente n. 86 sono associate al Co.Ge.Vo. di Venezia e n. 77 al Co.Ge.Vo. di Chioggia).

Attraverso specifici Piani di Gestione e disciplinari di produzione viene garantita la gestione sostenibile delle popolazioni dei banchi naturali di molluschi bivalvi e ciò nel rispetto anche delle altre specie aliutiche oggetto di attività di pesca e/o di acquacoltura da parte delle imprese ittiche venete dedite ad altri mestieri e/o ad altre attività tradizionali della piccola pesca costiera con ricadute ambientali a vantaggio dell'intera comunità della Regione Veneto;

- i soggetti beneficiari (Co.Ge.Vo. di Venezia e Co.Ge.Vo di Chioggia) sono "soggetti beneficiari collettivi" in quanto associano la totalità delle imprese ittiche dedite alla cattura dei molluschi bivalvi nella Regione del Veneto;

- l'intervento presenta elementi innovativi:

a) a livello di gestione della risorsa "molluschi bivalvi" attraverso, in particolare, la realizzazione di una serie di interventi diffusi di monitoraggio e ricomposizione ambientale e produttiva delle aree assoggettate a periodici interventi di escavazione e ripascimento (gestione aree nursery e spostamento prodotto giovanile) da parte dei Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia con il supporto scientifico dell'Istituto di Ricerca "Agriteco s.c." (Istituto scientifico riconosciuto a livello nazionale);



7b47ade0



b) a livello di commercializzazione del prodotto che prevede l'attivazione di servizi innovativi da parte dei medesimi Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia finalizzati, in particolare, a migliorare la qualità del prodotto (certificazione biologica delle produzioni) e all'attivazione di nuovi servizi volti alla creazione di nuovi mercati di vendita sia di prodotto fresco sia di prodotto trasformato.

